



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 03 OTTOBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 03 del mese di ottobre, alle ore 17.00, presso il cortile della sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Luz y Alegria", con sede in Galbiate (LC), via Lecco nr.6, codice fiscale 02202020133, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117)
2. Cariche sociali del Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, sig. Vincenzo Tentori, che chiama a fungere da segretaria il consigliere sig.ra Noemi Corti Brusadelli, che accetta.

La segretaria, sulla base degli atti esibitigli dal Presidente, provvede a dare atto:

- che l'Assemblea Straordinaria è stata convocata con avviso affisso all'esterno della sede sociale e avviso recapitato a mano a tutti i soci entro il giorno 15.08.2020, in prima convocazione per il giorno 02.10.2020 alle ore 17.00 in Galbiate (LC), via Lecco nr. 6, e in seconda convocazione il giorno 03.10.2020, stesso luogo stessa ora;
- che l'assemblea odierna si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea del 02.10.2020;
- che sono presenti 69 soci maggiorenni nonché tutti i consiglieri in carica e il revisore dei conti per un totale di 74 associati su 141;
- che l'assemblea si svolge all'aperto ed è stato verificato il rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni necessarie per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 in particolare l'igienizzazione delle mani prima di entrare nel cortile, l'utilizzo della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale.

Terminate le su esposte dichiarazioni, il Presidente dell'Assemblea apre la seduta ringraziando i soci volontari intervenuti.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale. Illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il presidente dà lettura della proposta del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

L'Assemblea, dopo la lettura dei 28 articoli del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, con voto unanime e palese delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. La segretaria viene inoltre incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente richiama la necessità di nominare un Vice Presidente, un Segretario Tesoriere all'interno del Consiglio Direttivo in base all'articolo 15 dello Statuto approvato. Dopo breve discussione, su proposta del socio Roberto Radaelli, vengono riconfermati i consiglieri in carica fino alla scadenza originaria del mandato e cioè fino al 23/06/2023. All'unanimità e con voto palese, viene riconfermato Presidente del Consiglio Direttivo il socio Vincenzo Tentori, nato a Bergamo il giorno 08/09/1967, residente a Calolziocorte (Lc) in via Cavour 19 C.F. TNTVCN67P08A794D. Viene inoltre, all'unanimità e con voto palese, conferita la carica di Vice Presidente al consigliere Edoardo Pavese nato a Casale Monferrato (Al) il 14/04/1977 e residente a Valmadrera (Lc) in via Incoronata 10, C.F. PVSDRD77D14B885C. All'unanimità e con voto palese, viene infine conferita la carica di Segretario-Tesoriere al consigliere Noemi Corti Brusadelli, nata a Poxoreo (Brasile), il 12/09/1972, residente a Galbiate, in via Lecco 6, C.F. CRTNMO72P52Z602C. I consiglieri ringraziano e accettano le cariche conferite assicurando nell'impegno amministrativo e organizzativo la stessa passione e la stessa gratuità che tutti i soci e i volontari mettono a servizio delle finalità e attività dell'associazione stessa.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Tentori)



IL SEGRETARIO

(Noemi Corti Brusadelli)



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"LUZ Y ALEGRIA - ODV"

TITOLO I - DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 1 (Costituzione, Denominazione, Sede e durata)

A. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del D.

Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche,

l'Organizzazione Di Volontariato denominata "LUZ Y ALEGRIA -

ODV" con sede nel Comune di Galbiate (LC) in via Lecco 6.

B. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di

solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva

partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione

stessa.

C. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere

sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza

prevista dall'articolo 13 dello Statuto.

D. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede

nell'ambito della stessa città, senza che ciò costituisca modifica

statutaria, nonché istituire sede e sezioni staccate anche in altri comuni.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni

dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i

quali l'Associazione è iscritta.

7.11.

libe

IL PRESIDENTE
Paola MULLO

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE ed interm

REGISTRATO A LECCO IL 19.10.2020

N° 2185 SERIE 3

VERBATO E. ESSENTI

DI GIÙ E. (SEZIONE)

E. (INTERESSI)

ART. 2 (Efficacia dello Statuto)

- A. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione, e ne costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 (Modificazione dello Statuto)

- A. Il presente Statuto è modificabile con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

f.v.
MEB

TITOLO II – SCOPI E FINALITÀ

ART. 4 (Finalità e oggetto associativo)

- A. L'organizzazione di volontariato "LUZ Y ALEGRIA - ODV", più avanti chiamata per brevità "Associazione", non ha finalità di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
- B. L'Associazione trae impulso dall'ambito delle idealità del movimento "OPERAZIONE MATO GROSSO" di cui ne condivide le finalità e lo spirito e con il quale intende mantenere i legami e la collaborazione.
- C. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli Associati: l'Associazione è apartitica ed è basata su una struttura di tipo democratico.



41 Lecco

D. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività prestate in forma personale, spontanea, libera e gratuita dai propri associati e di volontari, anche occasionali, ai quali possono essere unicamente rimborsate, dall'Associazione stessa, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte e l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo diretto o indiretto.

F.V.

MEB

E. In caso di particolare necessità, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di qualunque altro tipo ammesse dalla legge. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

F. L'Associazione, perseguendo le finalità di interesse generale di cui ai punti precedenti, si pone come obiettivi istituzionali:

- 1) La beneficenza, il sostegno a distanza, la cessione gratuita di alimenti e o prodotti, le erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone bisognose, sia in Italia che all'estero, anche tramite altri organismi che perseguano analoghi scopi istituzionali;
- 2) La cooperazione allo sviluppo;

- 3) La promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza;
- 4) La promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- 5) L'organizzazione e la diffusione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto;
- 6) La formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 7) Le attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure nel rispetto delle normative nazionali e internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto

f.v.

MEB



del lavoro minorile;

- 8) L'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;
- 9) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- 10) L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

F.V.

UEB

G. L'Associazione si prefigge di perseguire le finalità di interesse generale di cui al punto precedente anche attraverso:

- 1) L'educazione dei giovani alla scoperta dei veri valori umani con esperienze di vita caratterizzate da impegni sociali e facendo maturare in essi un impegno di presenza e di collaborazione per la soluzione dei problemi dei paesi in via di sviluppo, in particolare per sostenere le spedizioni in America Latina del movimento denominato Operazione Mato Grosso (OMG).
- 2) Interventi finalizzati al coinvolgimento di giovani e adulti nelle scuole, oratori e altri luoghi di aggregazione, nell'organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni culturali ed esperienze di lavoro e vita comunitari.
- 3) Il sostegno delle attività di beneficenza, caritative e di sviluppo, sia religiose che laiche, con finanziamenti e invio di materiali, generi

alimentari, medicinali e vestiario, avvalendosi e sostenendo l'opera di volontari formati nelle attività dell'Associazione che si recano per periodi più o meno lunghi in particolare nelle missioni del movimento denominato Operazione Mato Grosso.

- 4) Lo sviluppo delle possibilità di inserimento nel campo del lavoro delle popolazioni povere di paesi in via di sviluppo, promuovendo la diffusione in paesi industrializzati dei prodotti delle loro attività artigianali, quali ad esempio: mobili d'arredamento e arte sacra, tessuti e maglioni e altri prodotti artigianali.

- 5) La promozione della tutela dell'ambiente partecipando ad iniziative mirate a tale scopo, anche attraverso collaborazioni con Enti Pubblici, privati e aziende autorizzate operanti nella gestione differenziata dei rifiuti, promuovendo la cultura del riuso, organizzando proprie raccolte di materiali e partecipando alla gestione d'isole ecologiche e centri di raccolta.

H. L'Associazione potrà esercitare in via strumentale ed accessoria e nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore, tramite le prestazioni fornite dai volontari in modo personale, spontaneo e gratuito, ogni attività diversa, utile al raggiungimento delle finalità di interesse generale come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

I. L'Associazione potrà collaborare e stimolare la collaborazione con altri

F.V.
MBE



Enti del Terzo Settore, e non solo, aventi finalità comunque compatibili con il proprio oggetto sociale. Potrà sviluppare e stimolare la creazione di una vera "rete associativa" anche con l'iscrizione tra i propri soci di altri Enti del Terzo Settore o la sua stessa partecipazione associativa ad altri Enti del Terzo settore al fine di ottimizzare e razionalizzare i rapporti, lo scambio di conoscenze, i servizi da parte di terzi a favore proprio e dei propri associati (sia persone che Enti) oltre a coordinare e incentivare le iniziative rese dai volontari operanti in qualunque realtà associativa.

F.V.

UEB

J. Nell'ambito della promozione di uno spirito di volontariato spontaneo e gratuito, anche occasionale, l'Associazione potrà stimolare e agevolare qualunque attività svolta in funzioni degli scopi associativi anche se prestata in maniera sporadica da parte di volontari anche non soci garantendo adeguata copertura assicurativa.

K. L'Associazione potrà infine svolgere attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Dlgs. 117/2017, da destinare al raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali, nonché ogni altra attività conforme all'oggetto associativo e finalizzata al perseguimento delle finalità istituzionali, e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie a tali fini nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III – GLI ASSOCIATI

ART. 5 (Associati e uniformità del rapporto associativo)

- A. Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV. Possono inoltre essere ammessi come associati altri ETS a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle ODV.
- B. Gli Associati devono condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e impegnarsi spontaneamente per la loro attuazione.
- C. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 8 del presente Statuto, e comporta l'uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli Associati.
- D. Gli Associati hanno diritto di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee purché regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso.
- E. I soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.
- F. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'aspirante socio dovrà presentare l'iscrizione tramite la compilazione scritta di un modulo di domanda che verrà fornito e sarà intestato al Consiglio Direttivo dell'Associazione. In tale domanda deve

A.V.

MEB



essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 6 (Diritti)

- A. Gli Associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione, nonché di essere loro stessi eletti.
- B. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega.
- C. Gli Associati hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto, nonché di accedere agli atti, verbali ed ai libri sociali dell'Associazione; la richiesta deve essere indirizzata al Consiglio direttivo che dovrà provvedere, salvo casi di forza maggiore, a rendere disponibile quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
- D. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza di iscrizione, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 7 (Doveri)

- A. Gli Associati devono svolgere la propria attività verso gli altri e a favore

dell'Associazione in modo autonomo, personale, spontaneo, libero e gratuito, senza fini di lucro.

B. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, moralità, buona fede ed onestà.

C. I soci sono obbligati:

- 1) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- 2) al pagamento nei termini stabiliti della quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

ART. 8 (Decesso, esclusione, decadenza, recesso)

A. La qualità di Socio si perde:

- per recesso;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale entro il termine stabilito o, al più tardi, prima dell'inizio dell'Assemblea annuale di approvazione del bilancio.

B. Il recesso è libero e deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

C. L'esclusione può essere attuata in presenza di gravi inadempienze come il comportamento di chi contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o abbia agito per un fine contrario a quello dell'Associazione stessa. In tali casi gli Associati possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Nel caso in cui l'Associato non condivida i motivi dell'esclusione, per il rispetto del principio del contraddittorio, può adire l'arbitrato previsto dal presente Statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

F.V.
MCP

D. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, ad eccezione che per il mancato versamento della quota annuale, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

E. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

F. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 9 (Indicazione degli Organi)

A. Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere;
- Gli Organi di Controllo.

B. Tutte le cariche sono gratuite. È assolutamente vietata qualunque tipo di remunerazione a favore delle cariche associative ad eccezione dell'Organo di Controllo, se previsto, cui può essere attribuito un compenso specifico.

CAPO I: L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ART. 10 (Composizione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea si compone di tutti i Soci dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega. Sono ammesse 3 (tre) deleghe per persona. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che



l'Assemblea abbia inizio. Non è ammesso il voto per posta.

- B. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.

ART. 11 (Convocazione e competenze inderogabili dell'Assemblea)

- A. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

- B. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e

tutte le volte che sia necessario, ovvero quando ne faccia richiesta

motivata un numero di Associati pari ad almeno 1/10 (un decimo)

degli aventi diritto di voto. La convocazione è fatta mediante

comunicazione e-mail o lettera diretta a ciascun socio, almeno dieci

giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti

all'ordine del giorno.

- C. È valida anche la convocazione tramite affissione di apposito avviso

nella sede dell'Associazione.

- D. La convocazione può prevedere contestualmente sia la prima che la

seconda convocazione.

- E. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di

preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di

persona o per delega tutti i soci.

- F. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio preventivo e consuntivo,

della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro

responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

- G. L'Assemblea può anche essere convocata fuori dalla sede sociale,

ovvero l'Assemblea si può riunire in una sede che viene di volta in volta individuata e opportunamente indicata nella convocazione. È possibile partecipare, intervenire e votare all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

H. L'Assemblea si tiene nelle forme ordinaria e straordinaria e le sue deliberazioni vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti.

I. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e, quando richiesto, per la nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente nonché, se prevista, per la nomina o revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'assemblea può anche indicare, tra i consiglieri eletti, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere. In alternativa saranno nominati nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

J. L'Assemblea ordinaria delibera su:

- 1) i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo, sulle quote annuali e su eventuali contributi richiesti agli Associati;
- 2) gli eventuali rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato;
- 3) le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

F.V.
MEB


- 4) l'esclusione di Associati dall'organizzazione per gravi motivi;
- 5) la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alle sue competenze.

K. L'Assemblea Straordinaria degli Associati può modificare il presente Statuto e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione.

ART. 12 (Validità dell'Assemblea)

A. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

ART. 13 (Votazione dell'Assemblea)

A. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazione dello Statuto o per lo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

B. Per deliberare la variazione dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

ART. 14 (Verbalizzazione e informativa agli Associati)

A. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un

verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente o dal Vice Presidente.

- B. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, così come i rendiconti economici e finanziari sono disponibili per la consultazione da parte degli Associati interessati presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta al Presidente.

F.V.

CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ALB

ART. 15 (Composizione)

- A. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Il Presidente dell'Associazione (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio);
- Il Vice Presidente eletto all'interno del Consiglio (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio o nominato dal Consiglio al suo interno)
- Il Segretario che ha anche le funzioni di Tesoriere (nominato dall'Assemblea degli Associati insieme agli altri componenti del Consiglio o nominato dal Consiglio al suo interno);
- I Consiglieri (tra tre a dieci nominati dall'Assemblea degli Associati).



- B. Le figure del Vice Presidente e del Segretario-Tesoriere devono essere cariche distinte e assunte da differenti membri del Consiglio.

- C. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la

maggioranza dei componenti. In caso di vacanza della carica, su proposta del Presidente, subentra il primo dei non eletti e ne viene data comunicazione alla prima Assemblea utile.

D. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. In particolare i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

E. I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 16 (Compiti e poteri)

A. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna

B. Il Consiglio potrà conferire anche in via continuativa al Presidente, al Vicepresidente o ad alcuni dei suoi membri, ed in via occasionale ad alcuni soci, parte delle proprie attribuzioni che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate inderogabilmente al Consiglio Direttivo quali ad esempio e a mero titolo esemplificativo i poteri di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per incasso e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente la mansione delegata.

C. Il Presidente e il Vice Presidente, con firma disgiunta, hanno la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio. I delegati rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio nei limiti delle deleghe ricevute.

D. Il Presidente e il Vicepresidente, possono esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.

E. Ai membri del Consiglio Direttivo od ai soci delegati compete la piena gestione all'interno di quanto indicato nella delega loro attribuita e di tale gestione rispondono personalmente.

F. Il Consiglio Direttivo redige la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

A.V.

MEB

Decreto
dell'Assemblea

ART. 17 (Durata e funzionamento del Consiglio Direttivo)

A. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici eventualmente associati ed i suoi membri possono essere rieletti.

B. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri anche in modalità telematica o teleconferenza.

C. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione via e_mail o tramite lettera recapita a casa di ciascun membro o con l'affissione di apposito avviso presso la sede sociale. La riunione è valida anche in mancanza di

convocazione qualora risulti presente la totalità dei suoi membri o gli assenti abbiano comunicato la loro impossibilità a presenziare e il loro nulla osta alla tenuta della riunione.

- D. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in una sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Segretario-Tesoriere. Sono ammesse due deleghe per persona. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

CAPO III: IL PRESIDENTE - IL VICE PRESIDENTE - IL SEGRETARIO

ART. 18 (Il Presidente)

- A. Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.
- B. Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Vice Presidente del Consiglio Direttivo)

- A. Il Vice Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea degli Associati o dal Consiglio al suo interno. Il Consiglio Direttivo può anche revocarlo.
- B. Il Vice Presidente dell'Associazione dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed il suo mandato è rinnovabile.

ART. 20 (Segretario con funzione di Tesoriere)

- A. Il Segretario Tesoriere è eletto dall'Assemblea degli Associati o, in alternativa, dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Consiglio direttivo

può anche revocarlo.

B. Il segretario dell'Associazione redige il verbale dell'Assemblea, ordinaria o straordinaria che sia, nel quale vengono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

C. Il Segretario ha anche funzioni di Tesoriere e coadiuva il Presidente nella gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Associazione, tenendo in ordine e aggiornata la contabilità. In particolare il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

A.V.

MCB



CAPO IV: GLI ORGANI DI CONTROLLO

ART. 21 (Organo di controllo e soggetto incaricato della revisione legale dei conti)

A. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un Organo di Controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

B. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

C. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

D. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

E. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 DLGS 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere

A.V.

MEB

rinominato. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

TITOLO V – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

dell'ASSOCIAZIONE

ART. 22 (Patrimonio dell'Associazione e destinazione in caso di scioglimento)

A. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini di esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritative e di utilità sociale.

B. Le risorse economiche e il patrimonio dell'Associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;

F.V.

UEB



- 5) rendite patrimoniali;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) eventuali entrate derivanti da attività istituzionali;
- 8) attività di raccolta fondi
- 9) attività diverse di cui all'art. 6 del Dlgs. 117/2017.

C. L'Associazione può acquisire, in qualunque forma, la proprietà, un diritto reale, o un diritto di godimento, di beni mobili e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle sue attività.

D. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione, con onere di informativa all'Assemblea degli Associati nella prima convocazione successiva

E. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

F. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

G. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il

F.V.

MEB

patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a altri Enti del terzo settore che abbiano analoghi fini statutaria con precedenza ad eventuali Enti Associati o di cui l'Associazione sia essa stessa associata, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

F.V.

TITOLO VI – BILANCIO

MEB

ART. 23 (Bilancio)

- A. Il Consiglio Direttivo approva la bozza del Bilancio Consuntivo di cui all'art. 13 del Dlgs. 117/2017 da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la relativa approvazione.
- B. Il Bilancio, redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017, evidenzia, fra l'altro, i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.
- C. Il Bilancio si riferisce ad un esercizio contabile ed amministrativo coincidente con l'anno solare, ovvero ad un esercizio contabile ed amministrativo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, e deve essere approvato a maggioranza dall'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile dell'anno successivo.
- D. Il Bilancio deve restare depositato presso la sede associativa durante gli otto giorni precedenti l'Assemblea che li approva, a disposizione di tutti

Atto di
deposizione
del bilancio
consuntivo
dell'anno
2017

gli associati e di coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

E. Il Consiglio direttivo ha facoltà, ove ritenuto necessario, di redigere un bilancio di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per la discussione e l'approvazione.

F. Il Bilancio, dovrà essere depositato presso il Registro delle Imprese o presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore secondo le modalità previste dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017.

TITOLO VII – LA RESPONSABILITÀ

ART. 24 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati)

A. L'Associazione risponde con i propri beni dei danni causati a terzi.

B. Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravvisi l'opportunità, può richiedere l'acquisizione della personalità giuridica ai sensi e agli effetti di cui all'Art 22 del D.lgs. 117/2017.

C. Gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

D. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

E. I volontari, anche non soci, durante lo svolgimento dell'attività di volontariato, sono assicurati per infortunio e per le responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017. I volontari

occasionali possono essere assicurati anche con specifiche polizze numeriche.

TITOLO VIII – RAPPORTO CON TERZI E REGOLAMENTI

INTERNI

ART. 25 (Rapporto con terzi)

A. L'Associazione coopera con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle finalità istituzionali civiche, solidaristiche, caritatevoli e di utilità sociale.

B. L'attività potrà essere svolta anche in collaborazione con altre associazioni oltre a tutti quei volontari che, pur non essendo Associati, ne condividono scopi e finalità ed intendono partecipare, anche saltuariamente, ad alcune delle iniziative promosse dall'Associazione.

ART. 26 (Regolamenti interni)

A. Per disciplinare la vita associativa ed il funzionamento degli organi sociali l'Associazione può dotarsi di Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli Associati.

TITOLO IX – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 (Clausola compromissoria)

A. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli Associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o

